

**DELIBERAZIONE 5 NOVEMBRE 2024**  
**460/2024/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL**  
**CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE RELATIVO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE**  
**ESSENZIALE SULCIS, PER L'ANNO 2020**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1315<sup>a</sup> riunione del 5 novembre 2024

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 704/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 704/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2020, 489/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 489/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 gennaio 2021, 9/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 9/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 novembre 2021, 482/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 482/2021/R/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE), del 30 novembre 2018, prot. Autorità 34127, di pari data (di seguito: prima comunicazione Enel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 6 aprile 2021, prot. Autorità 15716, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);

- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 2 agosto 2021, prot. Autorità 30502, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Enel);
- la comunicazione di Terna, del 7 novembre 2023, prot. Autorità 69282, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia (di seguito: DIME) dell’Autorità, dell’1 marzo 2024, prot. Autorità 16214, di pari data (di seguito: lettera DIME);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 29 marzo 2024, prot. Autorità 23577, di pari data (di seguito: terza comunicazione Enel).

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi l’elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema;
- il comma 63.11 stabilisce che l’utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all’Autorità l’ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell’elenco di cui al precedente alinea;
- con la prima comunicazione Enel, ENEL PRODUZIONE ha formulato istanza di ammissione al regime di reintegrazione per l’impianto essenziale Sulcis e si è impegnata, in caso di ammissione per il biennio 2019-2020, a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione a un importo annuale non superiore a quello indicato nella comunicazione medesima (di seguito: Impegno);
- con la deliberazione 704/2018/R/eel, l’Autorità, accogliendo l’istanza e l’Impegno proposti da ENEL PRODUZIONE, ha ammesso al regime di reintegrazione dei costi l’impianto Sulcis per il biennio 2019-2020.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo (di seguito anche: Corrispettivo) è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell’anno considerato;
- con le deliberazioni 489/2020/R/eel e 9/2021/R/eel, a seguito di apposite istanze avanzate da ENEL PRODUZIONE ai sensi del comma 65.30, l’Autorità ha definito gli importi di acconti del Corrispettivo relativi al periodo compreso tra i mesi di gennaio e agosto 2020, per l’impianto Sulcis;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l’utente del dispacciamento è tenuto a inviare all’Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all’impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma

65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;

- con la seconda comunicazione Enel, ENEL PRODUZIONE ha presentato istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2020, relativo all'impianto Sulcis; con la terza comunicazione Enel, sono state fornite all'Autorità le informazioni integrative richieste con la lettera DIME;
- l'istanza di reintegrazione avanzata da ENEL PRODUZIONE è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 482/2021/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo a ENEL PRODUZIONE, per l'anno 2020, in relazione all'impianto Sulcis;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda comunicazione Terna, quest'ultima società ha reso disponibile all'Autorità la relazione sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l'importo del margine di contribuzione, esplicitato da ENEL PRODUZIONE nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione, sia stato determinato conformemente alla disciplina di riferimento (di seguito: Relazione);
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia scostamenti tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dell'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- il comma 65.22 prevede che, per l'anno 2020, i costi fissi di un impianto essenziale ammesso al regime di reintegrazione siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nel citato anno risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile, all'Autorità, i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l'anno 2020, in relazione all'impianto Sulcis;
- il comma 65.14 prevede, fra l'altro, che:
  - per le immobilizzazioni che sono soggette ad ammortamento soltanto per una parte dell'anno, l'importo di cui si tiene conto per la determinazione dei costi fissi riconosciuti sia pari, per ciascuna immobilizzazione, a una quota del valore di cui al comma 65.15, definita in funzione del numero di mesi di ammortamento nell'anno rilevante;
  - per il calcolo dei costi fissi di capitale, siano considerate le immobilizzazioni che non sono già state interamente ammortizzate ai fini della redazione del bilancio

civilistico attinente al periodo precedente all'anno cui si riferisce il Corrispettivo da determinare.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da ENEL PRODUZIONE con la seconda e la terza comunicazione Enel in relazione all'impianto Sulcis per l'anno 2020, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Sulcis, per l'anno 2020, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci:
  - l'acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 482/2021/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di ENEL PRODUZIONE non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
  - i ricavi di cui al comma 65.3, relativi al mercato del giorno prima;
  - i ricavi figurativi di cui al comma 65.3.1;
  - i ricavi di cui al comma 65.3.2, lettere a) e b), attinenti al mercato infragiornaliero;
  - i ricavi figurativi relativi all'*Emissions Trading System*, di cui al comma 65.6;
  - le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- escludere dai costi fissi *ex* deliberazione 111/06 relativi all'impianto Sulcis, per l'anno 2020:
  - la parte dei costi fissi di capitale che non risulta conforme alle disposizioni del comma 65.14;
  - i contributi per attività ricreative e culturali e gli importi delle voci "*contributi e commissioni diverse*" e "*quote associative ad istituti ed associazione*" (per quest'ultima voce limitatamente alla terza sottovoce riportata nella tabella a pagina 10 dell'Allegato 1 alla terza comunicazione Enel), in quanto, in base agli elementi forniti dall'utente, risultano non strettamente necessari all'esercizio dell'impianto;
- malgrado le esclusioni elencate al precedente punto, i costi fissi *ex* deliberazione 111/06 rimangono superiori all'ammontare dell'Impegno, che rappresenta, dunque, l'importo dei costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del Corrispettivo;
- non prevedere alcuna rettifica dei costi fissi riconosciuti rispetto a quanto previsto dal comma 65.22, dal momento che il tasso di indisponibilità dell'impianto Sulcis, per l'esercizio 2020, come comunicato da Terna con la prima comunicazione omonima, risulta inferiore alla media dei tre esercizi precedenti

**DELIBERA**

1. di stabilire che Terna S.p.A. riconosca, a ENEL PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Sulcis, il Corrispettivo per l'anno 2020, il cui importo è indicato nell'Allegato A;

2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 29 novembre 2024;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna S.p.A. e ad ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

5 novembre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*